



**COMUNE DI PIRAINO
(PROVINCIA DI MESSINA)**

**Regolamento Comunale
“Valorizzazione delle attività agro-alimentari
tradizionali locali**

**Istituzione della De.Co.
(Denominazione Comunale)”**

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 – Istituzione del Registro De.Co.

Art. 3 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

Art. 4 – La Commissione De.Co.

Art. 5 - Le iniziative comunali

Art. 6- Le tutele e le garanzie

Art. 7 - Le attività di coordinamento

Art. 8 - Promozione di domande di registrazione ufficiale

Art. 9 - Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-Mediateca comunale

Art. 10 - Riferimento alle normative statali e regionali

Art. 11 - Norme finali

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art.3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs.18/08/2000 n. 267 ed ai sensi del proprio Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione. A tal fine, ispirandosi al principio di sussidiarietà, svolge la sua funzione anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro particolarità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentare e di un Registro De.Co. (Denominazione Comunale);
 - b) dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 6 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;

- d) di promuovere o sostenere iniziative esterne favorendo anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro.
- e) di rilasciare la dicitura De.Co. (Denominazione Comunale) al fine di attestare l'appartenenza per ogni singolo prodotto e/o produzione che entrerà a far parte dell'apposito registro, previo parere favorevole della Commissione De.Co. , di cui al successivo articolo 5

Art. 2

Istituzione del Registro De.Co.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale un apposito registro per tutti i prodotti e/o produzioni tipiche agro-alimentari ed artigianali, segnalati e denominati.
2. Con proprio provvedimento, la Giunta Comunale approverà la dicitura De.Co., definendone forma e contenuto.
3. la dicitura De.Co. del Comune di Piraino sarà assegnato a tutti quei prodotti e/o produzioni iscritte al Registro De.Co.

Art. 3

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.Co. per tutti i prodotti e/o produzioni segnalati e denominati possono essere fatte da chiunque abbia oggettivo interesse a promuoverle.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere prodotte ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni e corredate da adeguata documentazione diretta ad evidenziare sia la zona di produzione (il territorio comunale), sia le caratteristiche del prodotto, le materie prime e le attrezzature utilizzate, i metodi di lavorazione, e i riferimenti storici e culturali che ne provino l'origine e la tipicità.
In particolare dovranno essere indicati:

- a) il nome del prodotto;
 - b) le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione consolidate nel tempo in base agli usi locali, uniformi e costanti;
 - c) i materiali e le attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione dei prodotti.
3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel Registro della De.Co. , entro 30 gg dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, si pronuncia, seguendo l'ordine cronologico di presentazione, una apposita Commissione di valutazione, nominata dal Sindaco e presieduta dallo stesso o da Assessore da lui delegato; la Commissione, disciplinata dal seguente art. 4, predispone e adotta i disciplinari di produzione obbligatori per la concessione della De.Co. e per la susseguente iscrizione nell'apposito registro, previa approvazione della Giunta Comunale.
 4. Le iniziative, manifestazioni e attività connesse ai prodotti e/o produzioni iscritte nell'albo, possono fregiarsi della dicitura De.Co. per tutti i prodotti segnalati e denominati, completa del numero di iscrizione.
 5. L'utilizzo della dicitura De.Co. e' gratuito.

Art. 4

La Commissione De.Co.

1. La Commissione De.Co. , di cui al precedente art. 3, comma 3 è composta da:
 - Sindaco o da Assessore da lui delegato;
 - n. 4 esperti nelle materie oggetto dell'attività di promozione di cui al presente regolamento, nominati dal Sindaco "intuitus personae" sulla base dei curricula acquisiti mediante pubblico avviso.
2. La seduta della Commissione De.Co. è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
3. La Commissione De.Co. ha il compito di verificare la presenza di tutti gli elementi contenuti nel disciplinare di produzione e di deliberare con le modalità di cui al comma precedente con motivato provvedimento, l'accoglimento o il respingimento della richiesta di iscrizione nel Registro De.Co.

4. La Commissione De.Co. ha durata di anni due e i suoi componenti possono essere rinnovati. L'incarico di componente è a titolo gratuito.
5. Qualora la Commissione De.Co. non dovesse deliberare entro i termini previsti dall'art. 3 comma 3 del presente regolamento, il Sindaco potrà procedere a suo insindacabile giudizio alla relativa revoca.

Art. 5

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura, oltre la pubblicazione dell'atto deliberativo di approvazione del presente regolamento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento anche mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità.
2. Il Comune individua politiche di marketing e forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune incoraggia, ai fini di tutela De.Co., forme di collaborazione con tutti i soggetti interessati alle attività agro-alimentari di cui al presente regolamento, anche attraverso le forme associative previste dalla normativa in materia.

Art. 6

Le tutele e le garanzie

1. I diritti e gli interessi pubblici derivanti da espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, sono tutelati e garantiti dal Comune, nei modi e nelle forme consentite dalla legge, perché connessi agli interessi della comunità locale.

Art. 7

Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta Comunale e Sindaco - forme di promozione e coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 8

Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione la domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta (DOP) o della indicazione geografica protetta (IGP) o della attestazione di specificità (AS), dei prodotti agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.
2. Il Comune sostiene la presentazione della domanda provvedendo su delega per conto ed a nome dei soggetti interessati alle procedure amministrative ed alle documentazioni occorrenti e/o assistere gli stessi durante le fasi del procedimento previste dalle disposizioni in materia.

Art. 9

Istituzione di una speciale Sezione della Biblio-Mediatca comunale

1. Nell'ambito della Biblio-Mediatca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

Art. 10

Riferimento alle normative della Comunità Europea, statali e regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative della comunità Europea, statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 11

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui si sono conclusi i termini della pubblicazione all'Albo Pretorio previsti dalla vigente normativa.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.